



COMUNE di **ROCCA SANTA MARIA**
(Provincia di Teramo)

Il Revisore Unico

Parere 1 del 18.02.2025

Relazione dell'organo di revisione

**“Parere su proposta di delibera del Consiglio Comunale del 18.02.2025 n. 3 ad oggetto :
ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2025 ”.**

L'anno **duemila venticinque** il giorno **18** del mese di **febbraio**, lo scrivente **Mammarella Piergiuseppe** revisore unico del Comune di Rocca Santa Maria (TE), giusta nomina del Consiglio Comunale del 25 maggio 2024 delibera 11 di pari data:

Vista la proposta di delibera di C.C. nr. 3 del 18.02.2025 trasmessa in data odierna;

Premesso che:

L'Organo di Revisione ha ricevuto la proposta di deliberazione in oggetto, per l'espressione del parere di competenza. L'Organo di revisione economico finanziaria ha esaminato, per esprimere il proprio parere, la richiamata proposta di delibera di Consiglio Comunale.

VISTE le motivazioni esposte nella proposta di deliberazione medesima;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modifiche, che ha istituito l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale IRPEF, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 16.03.2007 che, con decorrenza 01.01.2007 all'art. 2 dispone:

- 1. Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, il Comune di Rocca Santa Maria, con decorrenza 1° gennaio 2007, determina che la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere, complessivamente 0,80 punti percentuali.*

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;



COMUNE di **ROCCA SANTA MARIA**
(Provincia di Teramo)

Il Revisore Unico

VISTA la circolare del ministero delle finanze n. 289/E in data 22 dicembre 1998 (G.U. n. 300 del 24 dicembre 1998);

VISTO che il costante orientamento del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e finanze è quello di ritenere che la competenza in materia di addizionale comunale è del Consiglio comunale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

Esprime

Alla luce delle considerazioni e valutazioni sopra esposte, **parere favorevole** alla proposta di Consiglio Comunale nr. 3 del 18.02.2025

Il Revisore Unico
Dr. Piergiuseppe Mammarella